



COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

AREA TECNICA

Ordinanza n. 28 /2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **VISTO** che l'attuale impianto di pubblica illuminazione del Centro Storico ed aree limitrofe, realizzato da oltre **25** anni (fine degli **anni '80**), alimentato da n. **2** cabine **ENEL** (ubicato c/o la Villa comunale di Piazza Trieste ed alla Via Forno), è attualmente costituito prevalentemente da:
 - linee di alimentazione elettrica, per la quasi totalità di tipo aereo, posizionata mediante ancoraggi infissi lungo le facciate dei fabbricati prospicienti sia le strade che le piazze pubbliche nell'intero Centro Storico;
 - mensole in ghisa e lanterne (*lungo via Roma ed alcune aree adiacenti*), fissate anch'esse alle facciate dei fabbricati in entrambi i lati della strada, unitamente a quelle delimitanti le piazze pubbliche;
 - bracci ed elementi sospesi di diversa tipologia (*ferro, alluminio, sospensioni tipo ENEL, portalampade sospesi, etc.*), alimentate con cablaggi di varie potenze (**20W, 125W, 200W, etc.**) con differenti tipologie di lampade (*incandescenza, fluorescenti compatte, vapori di mercurio, etc.*), aventi disuguali temperatura di colore (**2700°K, 3000°K, 4000°K, etc.**), il tutto con ancoraggi anch'essi fissati alle facciate dei fabbricati citati;
 - proiettori posizionati sulle facciate dei fabbricati nel modo citato, aventi tipologie non conformi alle norme vigenti (*del tipo non cut-off*), di differenti potenze di alimentazione (**250W, 400W, 1000W, 2000W, etc.**), ed alimentati con diverse lampade a scarica (*sodio alta pressione e ioduri metallici*);
- **RILEVATA** la sostanziale precarietà di tale impianto di pubblica illuminazione, che - tra l'altro - risulta carente anche in materia di sicurezza, efficienza illuminotecnica, inquinamento luminoso, contenimento dei consumi energetici, nonché scadente sotto il profilo sia del decoro estetico delle facciate succitate che in merito alla qualità strutturale, etc., ai sensi delle norme vigenti in materia;
 - **RILEVATO**, tra l'altro, che le diverse tipologie delle lampade utilizzate nei corpi illuminanti e nei proiettori attualmente installati, comportano una evidente disomogeneità della temperatura di colore nell'ambito dell'intero Centro Storico e nelle aree limitrofe che, nel contempo, determina anche una percezione di insicurezza da parte dei cittadini;
 - **VISTA** e richiamata la determina del **Commissario Straordinario (Giunta)** n. **162/C** del **22.09.2003**, esecutiva, con cui, nell'approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei **"Lavori per l'ammmodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione del Centro Storico ed aree limitrofe dell'importo complessivo di € 383.624,15"**, si prendeva atto che *"con l'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi discende, tra l'altro, sia sulla scorta degli atti in precedenza citati e/o approvati nonché ai sensi dell'art. 35 della L.R. 31.10.1978 n. 51 e succ. mod., della legge 11.02.1994, n. 109 e succ. mod. e delle vigenti disposizioni di legge, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori"*;
 - **VISTO** che tale intervento è in fase di realizzazione da parte della ditta appaltatrice **"MA.PI. Costruzioni s.r.l. Unipersonale, con sede alla via Laviano, n. 134 - Caserta (CE)"**, unitamente alle ditte esecutrici (*subappaltatrici e subaffidatarie*) autorizzate per tale intervento;
 - **ACCERTATO** che durante l'esecuzione dei lavori, da parte di alcuni cittadini residenti nelle aree interessate, sono state manifestate lamentele, opposizioni e disapprovazioni in ordine all'esecuzione delle diverse tipologie di lavorazioni appaltate e da realizzarsi sulle facciate ove già esiste l'attuale impianto di pubblica illuminazione (*sostituzione di corpi illuminanti e proiettori, formazione di tracce per il posizionamento di nuove cassette di derivazione sottotraccia o elementi similari finalizzati ad un maggior decoro delle facciate esistenti anche mediante la rimozione di alcuni elementi esistenti, etc.*), in modo da determinare ritardi o rallentamenti delle opere programmate;
 - **VISTO** il R.D. **11.12.1933**, n. **1775**, e successive modificazioni, recante il **"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"**;
 - **VISTO** il codice civile (**R.D. 16.03.1942**, n. **262**);
 - **RICONOSCIUTO**, allo stato, stante il lungo tempo trascorso, della effettiva costituzione permanente di una servitù di elettrodotto, istituita in modo coattivo, ovvero volontaria o per usucapione, in favore del Comune di Sant'Agata de'Goti, resasi efficace a seguito della realizzazione dell'esistente impianto di pubblica illuminazione su tutte le facciate prospicienti verso le vie e le piazze pubbliche dell'intero Centro Storico e nelle aree limitrofe;
 - **RICONOSCIUTO** che il nuovo **"impianto e l'esercizio delle condutture"** da realizzarsi per l'ammmodernamento della pubblica illuminazione nel Centro Storico, sarà eseguito in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie delle piazze pubbliche, così da risultare il meno pregiudizievole possibile alle facciate serventi, avendo riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sulle facciate stesse, e tenendo conto inoltre delle condizioni delle facciate confinanti, anche per quanto prescritto dall'art. **121**, comma **2**, del citato R.D. n. **1775/33**;
 - **CONSIDERATO** che con la realizzazione dell'ammmodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione in questione, i proprietari degli immobili interessati o quelli aventi titolo, non possono in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderla più incomoda, anche per quanto prescritto dall'art. **122** dello stesso R.D. n. **1775/33**;
 - **DATO ATTO** che:
 - in ordine all'adeguamento e la modifica della servitù di elettrodotto permanente, anche in adempimento al principio di buona amministrazione, tutti gli elementi facenti parte dell'ammmodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione da realizzarsi nel Centro Storico e nelle aree limitrofe, saranno ubicati a seguito di una doverosa comparazione tra le condizioni esistenti dei luoghi di intervento e le finalità sopra citate, tenendo conto anche della funzionalità, del rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia, dei minori costi di spesa nell'ambito del finanziamento disponibile, della celerità e dalla tipologia delle opere da eseguire, della reversibilità degli elementi costitutivi dell'impianto da realizzare, nonché di ogni altro elemento di efficienza, efficacia, utilità e necessità che miri a tali finalità nel rispetto del progetto esecutivo approvato;
 - l'esistenza delle servitù permanenti di elettrodotto riguardanti l'impianto di pubblica illuminazione del Centro Storico, unitamente alle aree limitrofe dallo stesso impianto interessate, non determinano alcuna perdita della proprietà o di alcun possesso delle aree - o parte di esse - interessate dall'installazione di elementi, dal passaggio delle condutture elettriche, dall'infissione di supporti dei corpi illuminanti o proiettori, ancoraggi per conduttori aerei, posa di cassette di derivazione o tubazioni sottotraccia e di qualsiasi altro elemento, nessuno escluso, posizionati sulla parte esterna dei muri o delle facciate rivolte verso le vie e piazze pubbliche delle aree innanzi citate;
 - **RICONOSCIUTO** inoltre sia ai proprietari ovvero agli aventi titolo degli immobili interessati dalla esistente costituzione della servitù permanente (*siano esse coattive o volontarie*) che al titolare o esercente della servitù stessa, di poter esercitare autonomamente le relative facoltà secondo le modalità prescritte dall'art. **122** del R.D. n. **1775/33**, e dalle norme vigenti in materia;
 - **VISTO** e richiamato il **D.P.R. 08.06.2001** n. **327**, recante il **"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"**;
 - **VISTO** e richiamato il **D.M. 28.05.1993** recante l' **"Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane"**, che, all'art. 1, individua tra i servizi indispensabili dei comuni, tra l'altro, quello della **"illuminazione pubblica"**;
 - **DATO ATTO** che tra le finalità dei programmi urbanistici adottati e/o in itinere da parte di questo Ente, rientrano quelli di dare maggiore decoro sia alle facciate degli edifici che agli spazi urbani dell'intero Centro Storico, mediante la realizzazione di quelle opere che mirino ad eliminare tutti quegli elementi contrastanti con lo stile degli immobili ivi ricadenti e caratterizzati da aspetti aventi rilevante valore estetico e tradizionale;
 - **VISTO** il **D.Lgs. 22.01.2004** n. **42** recante il **"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"** che, all'art. 136, individua, tra i beni paesaggistici, gli **"Immobili ed aree di notevole interesse pubblico"**, tra cui i **"complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici"**;
 - **RITENUTO**, nell'attesa che siano eseguite le opere necessarie per una diversa ubicazione (*sotto traccia*) di tutti gli elementi rimovibili e facenti parte degli esistenti impianti tecnici (*quali ENEL, Telecom, pubblica illuminazione, etc.*) dalle facciate prospicienti le vie e le piazze ricadenti nell'ambito del Centro Storico e delle aree limitrofe - in quanto contrastanti con il decoro dei beni paesaggistici in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti - necessita procedere, senza alcun indugio, all'esecuzione delle opere programmate con l'intervento citato;
 - **VISTO** che, anche in adempimento a quanto prescritto dall'art. **6**, della **L.R. 25.07.2002** n. **12**, le opere da realizzare mirano a rendere gli impianti ed i loro componenti:
 - idonei alla corretta valorizzazione dei beni culturali del centro storico con lampade aventi caratteristiche che si armonizzano con i colori degli ambienti e dei beni culturali esistenti;
 - ad avere i requisiti minimi estetici comuni tenendo presente che gli apparecchi di illuminazione e gli altri componenti - sorgenti, pali, cavi - non costituiscono inquinamento visivo, non hanno stile incompatibile con l'ambiente, non sono installati (ove possibile) su o in prossimità dei manufatti artistici, in numero non eccessivo;
 - **DATO ATTO** che, rientrando nel pubblico interesse anche per la sicurezza e la viabilità stradale, tutti gli elementi facenti parte del realizzando impianto di pubblica illuminazione, nessuno escluso, e posti in opera sui citati fabbricati, sono e restano di esclusiva ed unica proprietà e responsabilità del Comune di Sant'Agata de'Goti e che, conseguentemente, relativamente alla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, i proprietari degli immobili sono esonerati da ogni onere e responsabilità, con l'obbligo di rendere noto preventivamente - da parte degli stessi proprietari o aventi titolo - mediante formale comunicazione al Comune, delle proprie intenzioni di attivare eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle facciate interessate, ove mai interessino qualsiasi parti dell'impianto di pubblica illuminazione;
 - **RAVVISATA**, pertanto, la necessità di doversi procedere all'adozione di un apposito provvedimento che consenta a questo Ente, quale autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica ed ente appaltante, di sostituire, potenziare, ottimizzare, modificare e qualificare tutti quegli elementi che compongono l'attuale impianto di pubblica illuminazione dell'intero Centro Storico e delle aree limitrofe, mediante la facoltà di esercizio della costituita servitù permanente (*coattiva o volontaria per usucapione*) di elettrodotto sulle strade e sulle facciate ricadenti nelle aree stesse, ovvero di aggiornare o modificare le servitù stesse ove già esistenti, per consentire, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. **121** e segg. del R.D. **11.12.1933** n. **1775** e successive modificazioni, la realizzazione del progetto esecutivo approvato;
 - **VISTO** il **D.Lgs. 18.08.2000**, n. **267**;
 - **VISTO** il Decreto Sindacale prot. n. **20760** del **29.12.2009**, recante il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. **107**, commi **2** e **3**, del **D.Lgs. n. 267/2000**;

ORDINA

Alla ditta appaltatrice **"MA.PI. Costruzioni s.r.l. Unipersonale, con sede alla via Laviano, n. 134 - Caserta (CE)"** dei **"Lavori per l'ammmodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione del Centro Storico ed aree limitrofe, dell'importo complessivo di € 383.624,15"**, unitamente alle ditte (*subappaltatrici o subaffidatarie*) autorizzate per tale intervento, in forza della costituita servitù permanente di elettrodotto (*coattiva o volontaria per usucapione*) a favore del Comune di Sant'Agata de'Goti, di eseguire tutte le opere previste per la realizzazione del progetto (*in fase di esecuzione*) lungo le facciate dei fabbricati prospicienti sia le strade che le piazze pubbliche interessate nel Centro Storico e nelle aree limitrofe - tra cui quelle finalizzate a rimuovere, sostituire, potenziare, posizionare e/o riposizionare, ottimizzare, modificare e qualificare tutti quegli elementi costituenti, necessari o connessi all'esistente impianto di pubblica illuminazione - nonché di esercitare ogni altra facoltà prevista dall'art. **121** del **R.D. 11.12.1933**, n. **1775** a favore dell'utente, fino alla effettiva conclusione di tutte le operazioni tecnico-amministrative necessarie a consentire il relativo funzionamento e la messa in esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

AVVERTE

Tutte le ditte proprietarie delle facciate dei fabbricati prospicienti sia le strade che le piazze pubbliche nel Centro Storico e nelle aree limitrofe, ovvero tutti gli aventi titolo, che qualsiasi spesa necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni o opere murarie, fino al compiuto ripristino a regola d'arte delle facciate oggetto d'intervento, nessuna esclusa o eccettuata, tenuto conto delle specifiche tipologie delle superfici preesistenti all'esecuzione di qualsiasi lavorazione, sarà a totale carico del **Comune di Sant'Agata de'Goti** quale unico ente proprietario e stazione appaltante delle opere da realizzare.

E' facoltà sia delle ditte proprietarie, unitamente agli aventi diritto, che del Comune di Sant'Agata de'Goti, ditta proprietaria dell'impianto e titolare della costituita servitù coattiva permanente di elettrodotto, di attivare ed esercitare le procedure previste dall'art. **122** del citato R.D. n. **1775/1933**;

DISPONE

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, diffusa mediante manifesti pubblicati nell'intero territorio comunale e pubblicata sul sito **web** del Comune di Sant'Agata de'Goti, nonché copia della stessa venga trasmessa sia al **Comando di Polizia Municipale** che al **Comando della Stazione Carabinieri**, di questo Comune.

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**, nel termine di **60 (sessanta)** giorni dalla pubblicazione, ai sensi della **L. n. 1034/71**, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di **120 (centoventi)** giorni, ai sensi del **D.P.R. n. 1199/1971**.

Dalla Residenza Municipale li **24.09.2010**

Il Resp.le dell'Area Tecnica e R.U.P.
- Ing. **Ciro Magliocca** -